

STAZIONE UNICA APPALTANTE

NORME DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO	Le norme disciplinano la partecipazione degli operatori economici alle gare indette da Città Metropolitana di Genova nelle forme della procedura aperta e negoziata
----------------	---

FINALITÀ	Le norme si propongono di facilitare la partecipazione andando a integrare le disposizioni del bando di gara [o della lettera d'invito], evitando quanto più possibile duplicazioni delle informazioni
-----------------	--

VALORE DI SOGLIA	Sopra e sotto soglia comunitaria
-------------------------	----------------------------------

MODALITÀ D'USO	Le norme contengono disposizioni e indicazioni riferite alle diverse procedure di gara, a tutti i criteri di valutazione delle offerte previsti dal codice dei contratti, alle forme soggettive di partecipazione, pertanto gli operatori economici selezionano le norme d'interesse in funzione delle previsioni del bando di gara [o della lettera d'invito]
-----------------------	--

DEFINIZIONI

Codice dei contratti	<i>Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.</i>
ANAC	<i>L'Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
BDNCP	<i>La Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, e disciplinata dall'articolo 213, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive</i>

DEFINIZIONI	
Osservatorio	<i>L'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome, di cui l'ANAC si avvale per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio.</i>
Casellario informatico	<i>Il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50</i>
AVCPass	<i>L'Authority Virtual Company PASSport, ovvero il servizio realizzato dall'Autorità per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici</i>
PASSOE	<i>Il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPass</i>
CIG	<i>Il Codice Identificativo Gara</i>
Disciplinare di gara	<i>Le disposizioni che regolano la partecipazione alla procedura di affidamento, contenute nel bando di gara o nella lettera d'invito, nelle norme di partecipazione e nei relativi allegati</i>
Documentazione contrattuale	<i>Il contratto, convenzione o accordo quadro, le Condizioni generali, il capitolato speciale d'oneri o il capitolato prestazionale</i>
Relazione progettuale	<i>Il documento previsto dall'articolo 23, comma 15, del Codice, che definisce gli indirizzi progettuali dell'iniziativa di acquisto, del disciplinare di gara e della documentazione contrattuale</i>
Città metropolitana	<i>La Città metropolitana di Genova, nella sua qualità di stazione appaltante e/o di amministrazione aggiudicatrice</i>
Stazione appaltante	<i>La Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città metropolitana di Genova che può operare per conto delle strutture contraenti interne o delle amministrazioni aggiudicatrici convenzionate</i>

DEFINIZIONI	
Amministrazione aggiudicatrice	<i>La Città metropolitana o le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti e i soggetti aggiudicatori, convenzionati con la SUA</i>
Operatore economico.....	<i>La persona fisica o giuridica, l'ente pubblico, il raggruppamento di tali soggetti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi</i>
Concorrente	<i>Il soggetto che partecipa alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario.....	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI).....	<i>Insieme di operatori economici (imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi), costituito, o con impegno a costituirsi, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta</i>
Consorzio ordinario.....	<i>Insieme di operatori economici (imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi), costituito o con impegno a costituirsi nelle forme previste dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile, con o senza personalità giuridica, o anche dall'articolo 2615-ter (società consortili), allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta</i>

DEFINIZIONI

RTI o consorzio ordinario di tipo verticale.....	<i>Nel caso di lavori, si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi (mandatario) realizza i lavori della categoria prevalente e gli altri (mandanti) realizzano i lavori scorporabili non appartenenti alla categoria prevalente, come definite nel bando di gara o nella lettera di invito; nel caso di forniture o servizi, si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie nel disciplinare di gara</i>
RTI o consorzio ordinario di tipo orizzontale	<i>Si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria o nell'ambito della quale i componenti eseguono il medesimo tipo di prestazione</i>

SOMMARIO	
	<i>Pagina</i>
1. SOGGETTI CONCORRENTI	7
1.1. <i>Raggruppamenti temporanei d'impresa</i>	<i>8</i>
1.2. <i>Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete</i>	<i>8</i>
2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE	9
2.1. <i>Requisiti concernenti l'attività del concorrente</i>	<i>9</i>
2.2. <i>Provvedimenti interdittivi dell'attività</i>	<i>9</i>
2.3. <i>Comportamenti dell'operatore economico</i>	<i>10</i>
2.4. <i>Affidabilità professionale</i>	<i>13</i>
2.5. <i>Situazioni distorsive della concorrenza</i>	<i>14</i>
2.6. <i>Comportamenti penalmente rilevanti</i>	<i>15</i>
2.7. <i>Legislazione antimafia</i>	<i>17</i>
2.8. <i>Durata della causa di esclusione</i>	<i>19</i>
2.9. <i>Terna di subappaltatori</i>	<i>20</i>
2.10. <i>Altre informazioni</i>	<i>20</i>
3. LOTTI DI GARA	20
4. QUALIFICAZIONE	21
4.1. <i>Avvalimento</i>	<i>21</i>
4.2. <i>Partecipazione in forma associata</i>	<i>23</i>
4.3. <i>Consorzi</i>	<i>24</i>
4.4. <i>AVCPass</i>	<i>24</i>
4.5. <i>Operatori economici stranieri</i>	<i>25</i>
5. SUBAPPALTO	25
5.1. <i>Requisiti del subappaltatore</i>	<i>25</i>
5.2. <i>Terna di subappaltatori</i>	<i>26</i>
5.3. <i>Autorizzazione al subappalto</i>	<i>26</i>
6. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	26
6.1. <i>Presentazione delle candidature</i>	<i>27</i>
6.2. <i>Individuazione dei candidati</i>	<i>27</i>
6.3. <i>Procedura negoziata senza pubblicazione di bando</i>	<i>27</i>
7. DOMANDA DI AMMISSIONE	27
7.1. <i>Compilazione dei quadri A, B e C</i>	<i>29</i>
7.2. <i>Compilazione del quadro D</i>	<i>30</i>
7.3. <i>Compilazione del quadro F</i>	<i>30</i>

SOMMARIO	
	<u>Pagina</u>
7.4. <i>Compilazione del quadro G</i>	30
7.5. <i>Modalità di compilazione</i>	31
8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA	31
8.1. <i>Documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria</i>	31
8.2. <i>Modalità di costituzione della garanzia</i>	32
8.3. <i>Attestato di versamento del contributo ANAC</i>	34
8.4. <i>Documento PASSOE</i>	35
8.5. <i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo</i>	35
8.6. <i>Attestazioni SOA</i>	36
8.7. <i>Documentazione per i concorrenti in forma associata</i>	36
8.8. <i>Documentazione per le imprese straniere</i>	37
9. OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	37
9.1. <i>Offerta tecnica</i>	37
9.2. <i>Offerta economica e matematica</i>	38
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	39
11. APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA	40
11.1. <i>Raggruppamento temporaneo</i>	40
11.2. <i>Società d'ingegneria</i>	41
11.3. <i>Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria</i>	41
11.4. <i>Subappalto</i>	41
11.5. <i>Domanda di ammissione</i>	41
12. COMUNICAZIONI	42
13. CHIARIMENTI	42
14. OPERAZIONI DI GARA	42
14.1. <i>Seduta pubblica di ammissione</i>	42
14.2. <i>Soccorso Istruttorio</i>	43
14.3. <i>Commissione giudicatrice</i>	44
14.4. <i>Valutazione delle offerte tecniche, economiche e matematiche</i>	45
14.5. <i>Offerte anormalmente basse</i>	46
15. CAUSE DI ESCLUSIONE	46
16. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	48
17. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE	49
17.1. <i>Costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio</i>	50

SOMMARIO	
	<i>Pagina</i>
17.2. Società	50
17.3. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto.....	51
17.4. Inadempienze.....	51
18. NORME FINALI.....	51

1. SOGGETTI CONCORRENTI

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 45 del codice dei contratti.

Sono ammessi gli operatori economici appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero a Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice. costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di ammissione le quota di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero di partecipare in qualsiasi altra forma qualora abbiano partecipato in associazione o consorzio o in aggregazione di rete.

In caso di violazione sono esclusi tutti gli operatori economici interessati che hanno partecipato in forma associata (raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di rete), ovvero il concorrente in forma associata e il componente che ha partecipato in forma singola.

Gli operatori economici di un contratto rete non partecipanti alla gara in aggregazione, possono presentare offerta per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del codice dei contratti sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; l'inosservanza del divieto comporta, inoltre l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale. Le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente, ma può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di violazione del divieto sono escluse sia l'impresa avvalente sia quella ausiliaria.

Nel caso sia obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, i subappaltatori indicati da un operatore economico non possono partecipare alla gara in altra forma. In caso di violazione del divieto il subappaltatore non è ammesso come concorrente.

Quando l'appalto è suddiviso in lotti, i divieti di cui sopra si applicano con riferimento al singolo lotto.

1.1. Raggruppamenti temporanei d'impresa

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso è necessario consultare quanto previsto al paragrafo relativo alla compilazione dell'offerta.

Il bando di gara o la lettera d'invito stabilisce se il raggruppamento debba assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Il bando di gara o la lettera d'invito stabilisce, se nell'esecuzione dell'appalto i raggruppamenti di operatori economici dovranno rispettare specifiche condizioni.

Le disposizioni sui RTI trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai consorzi ordinari, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e ai coassicuratori nei servizi assicurativi.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1.2. Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete

Con particolare riguardo alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si evidenzia quanto segue.

A) Rete-soggetto

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

B) Rete-contratto

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

C) Rete-raggruppamento

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

2. **REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

2.1. ***Requisiti concernenti l'attività del concorrente***

- (01) Il concorrente deve essere in regola con l'esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l'esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali.
- (02) Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell'attività.
- (03) Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

La causa di esclusione non si applica, in caso di esercizio provvisorio autorizzato o di concordato con continuità aziendale, in conformità all'autorizzazione del giudice delegato e sulla base delle prescrizioni di ANAC.

2.2. ***Provvedimenti interdittivi dell'attività***

- (04) I concorrenti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica: l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa

dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le sanzioni interdittive rilevanti ai fini della partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto sono indicate all'articolo 9, comma 2, lett. a), b), c), del decreto legislativo n. 231/2001:

- (04.a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - (04.b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - (04.c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
- (05) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e/o di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- (06) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti sono state adottate altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2.3. Comportamenti dell'operatore economico

- (07) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

La causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il concorrente è tenuto, su richiesta della stazione appaltante, a produrre la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento o l'impegno a pagare e le rate già versate.

- (08) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana e quella dello Stato in cui è stabilito.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

La causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il concorrente è tenuto, su richiesta della stazione appaltante, a produrre la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento o l'impegno a pagare e le rate già versate.

- (09) Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- (10) Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Costituiscono infrazioni debitamente accertate l'applicazione di sanzioni amministrative o penali in via definitiva e non più soggetta ad impugnazione.

La gravità è soggetta a valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. Sono considerate gravi le infrazioni che hanno determinato l'accertamento della responsabilità penale per omicidio o lesione.

Nei casi sopra descritti il concorrente deve produrre per ogni fattispecie i provvedimenti di condanna e/o applicazione e ogni altra documentazione ritenuta utile a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante

L'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità dianzi indicata nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario deve dimostrare di avere adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alla nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, alla nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, allo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, allo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori, alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, come specificato dal D.M. 10 marzo 1998.

- (11) Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi in materia sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Costituiscono infrazioni debitamente accertate l'applicazione di sanzioni amministrative o penali in via definitiva e non più soggetta ad impugnazione.

La gravità è soggetta a valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. A tal fine rilevano le sanzioni amministrative applicate negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando o di spedizione della lettera d'invito.

L'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità dianzi indicata nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- (12) Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi in materia ambientale, stabiliti dalla normativa europea e nazionale o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Costituiscono infrazioni debitamente accertate l'applicazione di sanzioni amministrative o penali in via definitiva e non più soggetta ad impugnazione.

La gravità è soggetta a valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. A tal fine rilevano le sanzioni amministrative applicate negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando o di spedizione della lettera d'invito.

L'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità dianzi indicata nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- (13) Il concorrente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ovvero deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Il divieto di intestazione fiduciaria e gli obblighi di comunicazione di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, riguardano le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata che partecipano alle gare per l'affidamento di contratti pubblici per lavori, forniture e servizi e che assumono la qualità di appaltatori, concessionari e subappaltatori; in caso di partecipazione in forma consortile o di raggruppamento temporaneo, le disposizioni si applicano a tutte le singole società che eseguono le prestazioni.

Rilevano anche i casi di intestazione fiduciaria indiretta.

Il concorrente è escluso in caso di accertamento definitivo di una delle seguenti violazioni, qualora la violazione non sia stata rimossa e non sia trascorso un anno dall'accertamento:

- (13.a) qualora venga accertata in qualsiasi modo l'esistenza nella compagine societaria dell'operatore economico concorrente, appaltatore, concessionario o subappaltatore di intestazioni fiduciarie a soggetti non autorizzati all'esercizio di tale attività ai sensi della normativa vigente (legge 23 novembre 1939, n. 1966);

- (13.b) in caso di violazione dell'obbligo di dichiarare nella fase di ammissione alla gara l'esistenza di intestazioni fiduciarie, dirette o indirette, a società regolarmente autorizzate ai sensi di legge;
- (13.c) in caso di violazione dell'obbligo di presentare prima della stipula del contratto o dell'autorizzazione al subappalto la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
- (14) Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa, per ordine dell'autorità).
- La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando o alla spedizione della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
- (15) Sono esclusi i concorrenti che presentino nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere e/o che risultino iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- (16) Sono esclusi i concorrenti che risultino iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- (17) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi *nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando o della lettera di invito*, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

2.4. Affidabilità professionale

- (18) È escluso il concorrente nei cui confronti la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico stesso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante.

Tra questi rientrano:

- (18.a) le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; riguarda i contratti eseguiti nell'ultimo triennio.
- (18.b) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- (18.c) il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

2.5. Situazioni distorsive della concorrenza

- (19) Sono esclusi dalla gara i concorrenti la cui partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione, quale potrebbe essere determinato a titolo indicativo ancorché non esaustivo dalle seguenti situazioni:

- (19.a) Il dipendente (e/o il prestatore di servizi) ha rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con l'operatore economico persona fisica o con i soggetti che ne hanno i poteri di rappresentanza, direzione e controllo;
 - (19.b) Il dipendente (e/o il prestatore di servizi) è coniuge o convivente dell'operatore economico persona fisica o dei soggetti che ne hanno i poteri di rappresentanza, direzione e controllo;
 - (19.c) Il dipendente (e/o il prestatore di servizi) ha rapporti di frequentazione abituale con l'operatore economico persona fisica o con i soggetti che ne hanno i poteri di rappresentanza, direzione e controllo;
 - (19.d) Il dipendente (e/o il prestatore di servizi) e/o il coniuge hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi con l'operatore economico persona fisica o con i soggetti che ne hanno i poteri di rappresentanza, direzione e controllo;
 - (19.e) Il dipendente (e/o il prestatore di servizi) è tutore, curatore, procuratore dell'operatore economico persona fisica o dei soggetti che ne hanno i poteri di rappresentanza, direzione e controllo;
 - (19.f) Il prestatore di servizi è amministratore o gerente o dirigente o agente dell'operatore economico.
- (20) Non possono partecipare alla gara e in caso di aggiudicazione sottoscrivere il conseguente contratto gli operatori economici che abbiano in corso rapporti di lavoro o di collaborazione con dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e/o della stazione appaltante, cessati dal servizio nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando o di spedizione della lettera di invito. Il divieto permane per tutta la durata di esecuzione del contratto.
- (21) Sono esclusi dalla gara i concorrenti la cui partecipazione determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice dei contratti non possa essere risolta con misure meno intrusive.

La partecipazione di un operatore economico, o di un'impresa ad esso collegata, ad indagini preliminari di mercato, fornendo alla stazione appaltante consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica, ovvero la sua partecipazione in altra forma alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, può determinare l'esclusione qualora non siano adottate misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata o non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.

La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte, costituisce minima misura adeguata.

In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

- (22) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La relativa verifica e l'eventuale esclusione possono essere disposte anche dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2.6. Comportamenti penalmente rilevanti

- (23) Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- (23.a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - (23.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - (23.c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - (23.d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - (23.e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - (23.f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni;
 - (23.g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - (23.h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di:

- | | |
|--|--|
| se si tratta di impresa individuale, | ▪ titolare |
| | ▪ direttore tecnico |
| se si tratta di società in nome collettivo, | ▪ socio |
| | ▪ direttore tecnico |
| se si tratta di società in accomandita semplice, | ▪ soci accomandatari |
| | ▪ direttore tecnico |
| se si tratta di altro tipo di società o consorzio, | ▪ membri del consiglio di amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza |
| | ▪ membri di direzione o di vigilanza |
| | ▪ soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, |
| | ▪ direttore tecnico |
| | ▪ socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci |
| per tutti i casi sopraindicati rilevano | ▪ institori, procuratori generali e speciali, che sottoscrivono il contratto o la cui ampiezza di poteri possa essere assimilata ad una procura generale |

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dissociazione deve consistere in azioni concrete, non essendo sufficienti comportamenti o enunciazioni formali.

L'esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità dianzi indicata nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, le verifiche e la causa di esclusione si applicano anche ai soggetti delle imprese o società originarie.

2.7. Legislazione antimafia

- (24) Costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Non possono concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, i concorrenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- (24.a) applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione; nel corso del procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria l'applicazione del divieto;
- (24.b) condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

L'autorità giudiziaria dispone che il divieto operi anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

La verifica antimafia riguarda:

se si tratta di impresa individuale,

- titolare
- direttore tecnico
- ricomprendendo per tutti i soggetti i familiari conviventi di maggiore età

se si tratta di associazioni,

- legale rappresentante
- direttore tecnico
- membri del collegio sindacale
- sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
- soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

se si tratta di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile,

- legale rappresentante
- componenti l'organo di amministrazione
- socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico (persona fisica o giuridica)
- ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
- direttore tecnico
- membri del collegio sindacale
- sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
- soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

se si tratta di consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e gruppi europei di interesse economico,

- rappresentante legale
- imprenditori o società consorziate
- direttore tecnico

se si tratta di società semplice o in nome collettivo,

- tutti i soci
- direttore tecnico

se si tratta di società in accomandita semplice,

- soci accomandatari
- direttore tecnico

per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile,

- coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato

per i raggruppamenti temporanei di imprese

- imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero

per le società personali

- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

- | | |
|---|---|
| <p>per le società di capitali, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto già indicato,</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento ▪ direttori generali ▪ soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti |
| <p>per le società di capitali, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto già indicato, nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, anche</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, ▪ persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società ▪ direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti |
| <p>per tutte le tipologie di operatore economico</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ institori, procuratori generali e speciali, che sottoscrivono il contratto o la cui ampiezza di poteri possa essere assimilata ad una procura generale |
| <p>per tutti i soggetti persone fisiche sopra indicati</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ coniuge e famigliari conviventi di maggiore età |

- (25) Costituisce motivo di esclusione, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, l'assenza dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge 3 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge. 30 luglio 2010, n. 122, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010.
- (26) Costituisce motivo di esclusione per gli operatori economici che partecipano ad un appalto avente ad oggetto, o comprendente, servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, la mancanza dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure la mancata presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco (Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

2.8. Durata della causa di esclusione

Qualora la causa di esclusione sia conseguente ad un provvedimento di natura penale dell'autorità giudiziaria, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Analogamente nei casi in cui il provvedimento giudiziario non preveda la pena accessoria ma l'esclusione discende dalla previsione del codice dei contratti la durata dell'esclusione è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale

Nei casi in cui la causa di esclusione non sia conseguente ad un provvedimento di natura penale la durata della causa di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, con particolare riferimento ai punti 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21.

2.9. Terna di subappaltatori

In tutti i casi sia obbligatoria l'indicazione della terna, i subappaltatori indicati devono dichiarare il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Le autocertificazioni dei subappaltatori sono sottoposte a verifica unitamente a quelle del concorrente. L'esito negativo della verifica ha effetto anche nei confronti del concorrente, determinandone l'esclusione dalla procedura.

In tutti i casi in cui sia obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori nella domanda di ammissione, le cause di esclusione del subappaltatore, di cui ai punti 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22, operano anche nei riguardi dell'operatore economico concorrente.

2.10. Altre informazioni

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara ma devono essere posseduti dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d'ordine generale).

L'insorgenza di cause di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nel corso del contratto costituiscono motivo di recesso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, salvi i casi di cui all'articolo 48, comma 17, 18, 19 e 19-bis del Codice dei contratti pubblici.

I concorrenti non stabiliti in Italia devono fornire i necessari documenti probatori secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

3. LOTTI DI GARA

Quando l'appalto è suddiviso in lotti gli operatori economici devono verificare le prescrizioni del bando di gara o della lettera d'invito relativamente alle seguenti ipotesi:

A) partecipazione e aggiudicazione illimitata:

gli operatori economici possono presentare offerta e aggiudicarsi qualsiasi lotto; con riferimento al singolo lotto valgono le regole di partecipazione di cui al precedente paragrafo;

B) limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti

ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di lotti; il bando di gara o la lettera d'invito indicano il numero massimo di lotti per i quali è consentito presentare offerta e il criterio per l'individuazione dei lotti in caso di partecipazione ad un numero maggiore rispetto a quanto consentito;

C) limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti:

il bando di gara o la lettera d'invito indicano il numero massimo di lotti che potranno essere aggiudicati al medesimo concorrente e il criterio, oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati, considerando comunque le ragioni di convenienza per la stazione appaltante;

D) associazione di lotti al medesimo offerente

il bando di gara o la lettera d'invito indicano i lotti per i quali la stazione appaltante si riserva di aggiudicare in forma associata e il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

4. QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, nonché dei requisiti di idoneità professionale previsti *dal bando* di gara o dalla lettera di invito.

Gli operatori economici italiani o residenti in Italia o in altro Stato membro soddisfano il requisito di idoneità tecnica di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a), del Codice mediante l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ordinario, di GEIE o di contratto di rete il requisito di idoneità tecnica deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese associate;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione in forma di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzi stabili (art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice), il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il possesso dei requisiti di qualificazione deve essere autocertificato nella domanda di ammissione, fatte salve diverse indicazioni contenute nel disciplinare di gara.

Sono inammissibili le offerte presentate da operatori economici privi della qualificazione richiesta da disciplinare di gara.

4.1. Avvalimento

I concorrenti possono soddisfare la richiesta di possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale mediante avvalimento, come disciplinato dall'articolo 89 del codice dei contratti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di altri requisiti di idoneità professionale.

Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, il cui valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

Il disciplinare di gara può escludere l'avvalimento per taluni compiti essenziali sia nel caso di appalti di lavori che di servizi, nonché per le operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura.

In caso di avvalimento il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione verificabile attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di ammissione;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione specifica delle stesse;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di non partecipare alla gara sotto altra forma e di non avere prestato avvalimento per altro concorrente;
- e) il contratto, in originale o copia autentica, che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, deve specificare a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora sussistano motivi di esclusione dell'impresa ausiliaria, per mancanza dei requisiti generali e/o dei criteri di selezione (requisiti di qualificazione), la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, la sostituzione.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

La stazione appaltante si riserva di verificare la congruità di quanto dichiarato dall'ausiliario in relazione alla lett. c).

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la stazione appaltante formula per iscritto la richiesta al concorrente interessato, assegnando un termine congruo per l'adempimento, in ogni caso non superiore a 15 giorni, naturali e consecutivi, decorrente dal ricevimento della richiesta. Entro tale termine il concorrente, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di

avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Il concorrente può fare motivata richiesta di proroga del termine prima della scadenza dello stesso, per un periodo che in ogni caso non può superare i 15 giorni

Il bando di gara o la lettera di invito indica eventualmente le ipotesi di mancanza del requisito di capacità tecnica che non comportano la sostituzione dell'ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliario, a pena di esclusione, non può avvalersi a sua volta di un altro operatore economico, né essere di ausilio a più di un concorrente partecipante alla medesima gara o al medesimo lotto. In questo caso sono esclusi tutti i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore del concorrente nei limiti dei requisiti prestati. Il certificato di esecuzione è rilasciato all'operatore economico che partecipa come concorrente. L'impresa ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Costituiscono pertanto cause di esclusione del concorrente in avvalimento:

- a) la dichiarazione mendace dell'impresa ausiliaria relativamente ai requisiti generali di partecipazione e ai requisiti di qualificazione;
- b) la mancata sostituzione dell'impresa ausiliaria entro il termine indicato dalla stazione appaltante;
- c) qualora l'ausiliario abbia operato a sua volta in avvalimento con altro operatore economico (c.d. avvalimento a cascata);
- d) qualora l'ausiliario abbia prestato avvalimento a più concorrenti nell'ambito della medesima gara o lotto.

Qualora l'operatore economico ausiliario abbia partecipato anche in veste di concorrente è escluso in caso di dichiarazioni mendaci, anche se rese come ausiliario. Per lo stesso motivo non è ammesso come componente della terna di subappaltatori di altro concorrente.

4.2. Partecipazione in forma associata

In caso di partecipazione nelle forme associate previste dall'articolo 45, comma 1, lettere d), e), f), g), del codice dei contratti, si distinguono:

- 1) le quote di partecipazione di ogni operatore economico al raggruppamento o consorzio;
- 2) le quote di possesso dei requisiti di qualificazione di ciascun operatore economico;
- 3) le prestazioni o le quote di prestazioni eseguite da ciascun operatore economico.

Il disciplinare di gara stabilisce come devono essere posseduti e in che misura dai singoli componenti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

Nei raggruppamenti temporanei l'operatore economico che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di mandatario, i restanti operatori quello di mandante.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nelle altre forme associative l'operatore economico che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capogruppo, capofila, ed è assimilato al mandatario.

Qualora nell'appalto sia prevista un'unica categoria di lavori o un'unica prestazione di fornitura o servizio il raggruppamento si configura di tipo orizzontale: l'associazione di operatori economici è finalizzata a realizzare i lavori o le prestazioni della stessa categoria.

Nei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, l'operatore economico mandatario (ovvero l'impresa capogruppo, capofila) deve possedere i requisiti frazionabili in misura maggioritaria.

Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende un'associazione di operatori economici nell'ambito della quale l'operatore economico mandatario (ovvero l'impresa capogruppo, capofila) realizza i lavori della categoria definita come prevalente o la prestazione indicata come principale, mentre i restanti operatori assumono le lavorazioni scorporabili o le prestazioni secondarie.

Nei raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti relativi alla categoria prevalente, per i lavori, e alla prestazione principale nei servizi e/o nelle forniture, devono essere posseduti dall'impresa capogruppo; le imprese mandanti devono possedere i requisiti per le categorie scorporabili dei lavori e per le prestazioni secondarie dei servizi e delle forniture, nella misura non posseduta dall'impresa capogruppo.

Il raggruppamento temporaneo è di tipo misto quando gli operatori economici si associano orizzontalmente per l'esecuzione della categoria prevalente (prestazione principale in caso di forniture e servizi) e/o per l'esecuzione di una o più categorie scorporabili (prestazioni secondarie in caso di forniture e servizi).

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo

Nel caso in cui l'impresa mandataria e/o mandante sia una associazione, nelle diverse forme previste, i requisiti di partecipazione relativi alla categoria o prestazione assunta sono soddisfatti con le modalità indicate per i raggruppamenti.

Il bando o la lettera di invito stabilisce altresì quale correlazione debba esistere tra il possesso dei requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione (punto 1) e tra il possesso dei requisiti di qualificazione e le quote di esecuzione (punto 3).

4.3. Consorzi

Per i consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del codice dei contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, con le modalità di cui all'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

4.4. AVCPass

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, con le modalità indicate nella Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'articolo 216, comma 13, del codice dei contratti.

I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e allegare alla domanda di ammissione il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema.

La stazione appaltante si riserva di richiedere direttamente al concorrente la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale non inclusi nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

In conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, su richiesta della centrale di committenza i concorrenti devono dimostrare mediante il sistema AVCPass quanto dichiarato in autocertificazione, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato E.

4.5. Operatori economici stranieri

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea ovvero nei Paesi firmatari di accordi internazionali per la partecipazione agli appalti pubblici, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

L'esistenza dei requisiti di qualificazione previsti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Il possesso dei requisiti prescritti per la qualificazione delle imprese italiane ai fini dell'esecuzione lavori è dimostrato in conformità a quanto previsto dagli articoli 62 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le categorie e i livelli di classificazione delle lavorazioni indicate nel bando o nella lettera di invito.

5. SUBAPPALTO

I concorrenti possono richiedere al momento della presentazione dell'offerta l'affidamento in subappalto di prestazioni, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 105 del codice dei contratti.

Il subappalto non può essere autorizzato in misura superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, da calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione del contratto.

Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del codice dei contratti, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'omessa richiesta del subappalto non può essere sanata e può costituire motivo di esclusione nei casi in cui siano previste categorie o prestazioni a qualificazione obbligatoria, e il concorrente sia sprovvisto di qualificazione con riferimento a tali lavorazioni (c.d. subappalto necessario).

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del codice dei contratti.

5.1. Requisiti del subappaltatore

Non possono essere affidatari del subappalto gli operatori economici che abbiano partecipato alla procedura di appalto.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.

Negli appalti di lavori, qualora l'importo del subappalto sia pari o superiore a € 150.000,00, il subappaltatore deve essere in possesso dell'attestato SOA di qualificazione; negli altri casi, il subappaltatore può essere qualificato anche ai sensi dell'articolo 90, o dell'articolo 248, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, se oggetto dell'appalto siano beni del patrimonio culturale.

5.2. Terna di subappaltatori

Il bando di gara [o la lettera d'invito] segnala la presenza di condizioni per cui i concorrenti, che intendono avvalersi della facoltà di subappalto, sono tenuti ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. La terna è comunque obbligatoria se la prestazione subappaltabile comprende attività riconducibili alle c.d. white list.

Quando l'appalto comprende più tipologie di prestazione subappaltabili, i concorrenti indicano una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea, fermo restando che un subappaltatore può essere indicato in più terne se soddisfa i requisiti richiesti. Nei lavori le tipologie di prestazioni omogenee si identificano nelle categorie.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore anche in terne di diversi concorrenti.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta per il concorrente il divieto di subappalto:

- a) l'omessa dichiarazione della terna;
- b) l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- c) l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Le suddette ipotesi possono comportare l'esclusione del concorrente nei casi di subappalto necessario. L'ipotesi di cui alla lett. c) comporta anche l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che risulti indicato come subappaltatore in una terna e concorrente in proprio qualora sia rilevata una dichiarazione mendace.

I subappaltatori devono dichiarare il possesso dei requisiti generali di ammissione mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra, ad eccezione di quelli concernenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

5.3. Autorizzazione al subappalto

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Nel caso non sia obbligatoria l'indicazione della terna, l'appaltatore è comunque tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 12, articolo 105, del Codice dei contratti pubblici.

6. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La selezione degli operatori economici è prevista nelle procedure ristrette e negoziate, nei casi in cui la procedura negoziata sia preceduta dalla pubblicazione di un bando o di un avviso di gara.

In questi casi la procedura si articola in due fasi:

- 1° fase presentazione delle candidature,
- 2° fase individuazione dei candidati.

6.1. Presentazione delle candidature

La procedura ha avvio con la pubblicazione del bando di gara che specifica, tra gli altri elementi, le informazioni richieste agli operatori economici sia ai fini della partecipazione sia ai fini della successiva selezione qualitativa dei candidati.

Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, possono presentare, entro i termini assegnati, la domanda di partecipazione con la quale dichiarano il proprio interesse alla procedura, il possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di qualificazione, espresso in forma sintetica, nonché i requisiti utili ai fini della selezione.

La documentazione che comprova i requisiti di selezione deve essere allegata alla domanda di partecipazione, pena l'impossibilità di prendere parte alla selezione. La stazione appaltante mette a disposizione sul sito uno specifico modello di dichiarazione per la partecipazione.

Nel caso in cui il bando di gara preveda un numero massimo di candidati idonei da invitare alla successiva fase della procedura, sono altresì indicati i criteri oggettivi in base ai quali viene condotta la selezione.

La compilazione e la presentazione del modello di candidatura deve avvenire secondo le indicazioni, in quanto applicabili, delle previsioni contenute ai paragrafi "Modalità di compilazione" e "Modalità di presentazione" del presente disciplinare.

6.2. Individuazione dei candidati

In seduta riservata, la stazione appaltante, sulla base dei criteri previsti dal bando di gara, individua i candidati qualificati e, se previsto, effettua la riduzione del numero dei candidati da invitare sulla base della graduatoria risultante dei criteri di selezione.

Ai candidati selezionati è trasmessa la lettera di invito con la quale è assegnato il termine per la presentazione delle offerte. La documentazione tecnica e il disciplinare di gara sono messi a disposizione sul sito istituzionale della SUA.

La gara prosegue con le modalità indicate nelle norme di partecipazione.

6.3. Procedura negoziata senza pubblicazione di bando

Nei casi in cui la procedura negoziata non è preceduta dalla pubblicazione di un bando o di un avviso di gara la stazione appaltante effettua la selezione dei candidati con le seguenti modalità:

- a) Consultazione di elenchi di operatori economici qualificati predisposti dalla stazione appaltante;
- b) Ricerca di mercato previa pubblicazione di specifico avviso per manifestazione d'interesse;
- c) Ricerca di mercato condotta con altre modalità.

7. DOMANDA DI AMMISSIONE

I concorrenti devono presentare la domanda di ammissione alla gara, seguendo lo schema dei modelli pubblicati sul sito istituzionale della SUA.

Resta fermo il diritto per gli operatori economici di presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico.

Modello Allegato A/1

Utilizzano il modello gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola o associata, con le seguenti precisazioni:

- A) le imprese individuali, anche artigiane;
- B) le società di persone o di capitali, anche cooperative;
- C) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; l'impresa esecutrice delle prestazioni deve presentare e sottoscrivere il modello Allegato B/2;
- D) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; l'impresa esecutrice delle prestazioni deve presentare e sottoscrivere il modello Allegato B/2;
- E) i raggruppamenti temporanei:
 - E.1) nel caso siano già costituiti, la domanda (Allegato A/1) è sottoscritta dal mandatario; i mandanti devono sottoscrivere il modello Allegato B/1;
 - E.2) per RTI da costituire, ogni componente del raggruppamento deve sottoscrivere la domanda di ammissione (modello Allegato A/1);
- F) i consorzi ordinari:
 - F.1) nel caso siano già costituiti, la domanda (Allegato A/1) è sottoscritta dal capogruppo; gli altri componenti devono sottoscrivere il modello Allegato B/1;
 - F.2) per i consorzi ordinari da costituire, ogni componente del consorzio deve sottoscrivere la domanda di ammissione (modello Allegato A/1);
- G) le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con le seguenti modalità:
 - G.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, con iscrizione nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti, la domanda di ammissione (Allegato A/1) deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; le imprese aggregate che eseguono le prestazioni devono sottoscrivere il modello Allegato B/1;
 - G.2) se la rete è priva di soggettività giuridica, ma è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario, la domanda di ammissione (Allegato A/1) deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, mentre ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara sottoscrivono il modello Allegato B/1;
 - G.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'aggregazione partecipa con le regole del raggruppamento non costituito, come sopraindicate.
- H) i GEIE partecipano con le regole del raggruppamento costituito; la domanda di ammissione (Allegato A/1) deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di capofila, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario; i componenti che partecipano alla gara sottoscrivono il modello B/1.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi non ancora costituiti, di aggregazioni in contratto di rete di cui al punto G.3), tutti i soggetti interessati devono produrre le dichiarazioni di cui al

quadro G, con l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata come capogruppo.

Modello Allegato B/1

Il modello deve utilizzato dagli operatori economici che assumono nell'ambito dell'appalto i seguenti ruoli:

- l'impresa ausiliaria In caso di avvalimento;
- il subappaltatore, nei casi in cui è prevista la terna;
- i mandanti di un raggruppamento già costituito;
- i consorziati, diversi dall'impresa capogruppo, in un consorzio ordinario già costituito;
- gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune (cfr. lett. G.1 e G.2);
- gli operatori economici costituenti il GEIE diversi dal soggetto capofila;
- i coassicuratori.

Modello Allegato B/1

Il modello deve utilizzato dagli operatori economici che assumono nell'ambito dell'appalto i seguenti ruoli:

- l'impresa esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
- l'impresa esecutrice delle prestazioni di un consorzio tra imprese artigiane,
- l'impresa esecutrice delle prestazioni di un consorzio stabile.

I modelli sopracitati contengono le seguenti informazioni:

Quadro A	dichiarazioni concernenti i dati relativi all'impresa;
Quadro B	dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara di appalto o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all'operatore economico;
Quadro C	dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara di appalto o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite ai soggetti dotati dei poteri di rappresentanza, amministrazione e di direzione tecnica, come indicati nel Quadro A o risultanti dalla visura camerale;
Quadro D	dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di qualificazione (escluso modello B/2);
Quadro E	dichiarazioni precontrattuali (solo modello A/1);
Quadro F	dichiarazioni relative al subappalto (solo modello A/1);
Quadro G	dichiarazioni relative alla partecipazione in forma associata (solo modello A/1).

7.1. Compilazione dei quadri A, B e C

Le dichiarazioni di cui al quadro C si riferiscono esclusivamente ai soggetti elencati al quadro A o risultanti dalla visura camerale (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando o di spedizione della lettera di invito, considerati rilevanti dalla normativa vigente.

L'omessa indicazione di uno dei soggetti considerati rilevanti comporta l'esclusione dalla gara per omessa autocertificazione dei requisiti di ammissione, fatta salva la possibilità di aver dato dimostrazione mediante la

produzione in allegato alla domanda di ammissione di idonea documentazione o di specifiche dichiarazioni di autocertificazione.

Il legale rappresentante rende le dichiarazioni previste dal Quadro C a titolo personale e per conto degli ulteriori soggetti previsti al quadro A sottoscrivendo la domanda di ammissione.

Se il rappresentante legale non vuole assumere la responsabilità per la veridicità delle dichiarazioni riferite ai soggetti di cui al quadro A, deve produrre per ciascuno di essi un Quadro C aggiuntivo sottoscritto dal soggetto interessato.

In caso di omissione della compilazione e sottoscrizione del Quadro C da parte di uno o più soggetti indicati nel Quadro A o nella visura camerale, le relative dichiarazioni sono comunque soddisfatte, ai fini dell'ammissione, per effetto della sottoscrizione resa dal legale rappresentante, che ne assume in via esclusiva anche la responsabilità.

Le dichiarazioni di cui al quadro B e C comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.2. Compilazione del quadro D

Nel caso di partecipazione in associazione i requisiti di qualificazione devono essere indicati da ciascun componente dell'associazione o consorzio nell'esatta misura con cui lo stesso contribuisce al raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara [o dalla lettera d'invito].

7.3. Compilazione del quadro F

Le prestazioni, per cui è richiesto il subappalto, devono essere descritte in maniera puntuale facendo riferimento:

- a) in caso di appalto di lavori , alle lavorazioni o preferibilmente alle categorie SOA
- b) in caso di appalto di servizi o forniture e alle prestazioni indicate nel disciplinare di gara e/o nella documentazione contrattuale.

7.4. Compilazione del quadro G

Il quadro G deve essere compilato in tutti i casi di partecipazione in forma associata non ancora costituita:

- a) i RTI
- b) i consorzi ordinari
- c) i GEIE
- d) le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.

Nel quadro G devono risultare le seguenti informazioni:

- 1) l'operatore economico, designato quale capogruppo o capofila, al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;

- 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, capogruppo o capofila, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- 3) le lavorazioni e le prestazioni (ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili), che saranno eseguiti dai singoli operatori economici associati; questa informazione, in caso di associazione già costituita, deve risultare dall'atto costitutivo.

7.5. Modalità di compilazione

Le domande devono essere redatte in lingua italiana e, per le sole imprese italiane, predisposte su carta bollata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti.

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione.

La documentazione, non richiesta espressamente in originale, è prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

8.1. Documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria

La cauzione provvisoria è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra gli altri, l'omessa dimostrazione o la mancanza dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. L'escussione è disposta anche prima dell'aggiudicazione.

L'importo della cauzione provvisoria, indicato nel bando o nella lettera d'invito, è ridotto del 50 per cento:

- a) Per i candidati in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000;
- b) Per le micro imprese, piccole e medie imprese;

- c) Per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per i candidati in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'importo della cauzione provvisoria, indicato nel bando o nella lettera di invito, è ridotto del 30 per cento, eventualmente cumulabile con la precedente riduzione. Nel caso di possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 la riduzione opera nella misura del solo 20 per cento.

Nel caso di appalto avente ad oggetto beni e servizi, l'importo della cauzione è inoltre ridotto del 20 per cento, per gli operatori economici che siano in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), in relazione ai beni o ai servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore di quelli oggetto del contratto stesso. La riduzione è cumulabile con gli abbattimenti previsti ai precedenti periodi.

Infine per i candidati che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, l'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento.

Per fruire dei benefici indicati i soggetti interessati devono produrre in allegato alla domanda di ammissione, in originale o in copia autenticata, il documento comprovante il possesso delle certificazioni, ovvero autocertificare il possesso del requisito.

Nel caso di partecipazione nelle forme associative previste dal codice dei contratti il beneficio si applica qualora la certificazione di qualità sia posseduta da tutti i soggetti che compongono l'associazione .

In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, di consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, la predetta certificazione deve essere posseduta dal consorzio o, in mancanza, dalle consorziate per le quali concorre.

Per ottenere le riduzioni conseguenti ad altre tipologie di certificazione è sufficiente il possesso da parte di un solo operatore economico associato ovvero dal consorzio o da una delle consorziate per le quali concorre.

8.2. Modalità di costituzione della garanzia

La garanzia può essere costituita nei seguenti modi:

- (A) mediante deposito in contanti o in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
- (B) mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Città Metropolitana di Genova;
- (C) con bonifico da effettuarsi sul conto corrente IBAN IT68N0617501406000002491990, intestato a Città Metropolitana di Genova, specificando nella causale il codice identificativo della procedura di gara, il riferimento alla cauzione provvisoria, il nome dell'operatore economico, come segue: "ID - cauzione provvisoria - operatore economico"
- (D) mediante garanzia fideiussoria, intestata alla Città Metropolitana di Genova, rilasciata da una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- (E) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città Metropolitana di Genova, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

- (F) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città Metropolitana di Genova, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, conformemente ai requisiti richiesti dall'art. 93 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

I depositi di cui alle lett. (A) possono essere effettuati presso la Tesoreria della Città Metropolitana di Genova ovvero presso una delle imprese bancarie autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si obblighi ad effettuare il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dalla stazione appaltante. Questo deposito costituisce pegno a favore della stazione appaltante, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile.

La fideiussione, di cui alle lett. (D), (E) ed (F), deve contenere l'impegno, a pena di esclusione, del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Questa previsione non opera in caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- c) riportare l'impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- d) prevedere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- e) prevedere la rinuncia del garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- f) prevedere la operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 gennaio 2018, n. 31, previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso partecipazione in forma associata non ancora costituita e/o priva di soggettività giuridica, la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i componenti e sottoscritta almeno dal capogruppo.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- I. in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- II. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- III. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82: la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (esempio: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, quali ad esempio l'intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza di clausole obbligatorie.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.

Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.

8.3. Attestato di versamento del contributo ANAC

I concorrenti sono obbligati, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad effettuare il versamento del contributo economico per il funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'entità del contributo è stabilita dall'Autorità. L'importo da versare è comunque segnalato sul bando o sulla lettera di invito. Il mancato versamento del contributo costituisce motivo di esclusione dalla gara o, in caso di suddivisione in lotti, di esclusione relativamente al lotto per il quale non è stato versato il contributo.

Il versamento dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1 gennaio 2011, reperibili sul sito <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/>

Il contributo non è dovuto per le gare il cui valore è pari o inferiore a 150.000 euro.

I concorrenti allegano alla domanda di partecipazione alla procedura la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

8.4. Documento PASSOE

Il documento denominato PASSOE, attesta che il concorrente ha effettuato la registrazione al sistema AVCpass consentendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

Nel caso di ricorso all'avvalimento o di esercizio della facoltà di subappalto con obbligo di presentazione della terna, la documentazione a corredo dell'offerta deve comprendere anche il PASSOE relativo all'ausiliaria e quello relativo alle imprese subappaltatrici.

8.5. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo

La dichiarazione di avvenuto sopralluogo è rilasciata da un dipendente della stazione appaltante all'operatore economico, secondo lo schema di cui all'Allegato D.

L'obbligo di sopralluogo è indicata sul bando [o sulla lettera di invito]. Qualora il sopralluogo non sia previsto, i concorrenti possono comunque richiedere di prendere visione del luogo di esecuzione del contratto. In tal caso non verrà rilasciata alcuna attestazione formale.

Nei casi in cui il sopralluogo è previsto obbligatoriamente, la mancata effettuazione è causa di esclusione dalla procedura di gara

La mancata produzione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio.

In caso di partecipazione in forma associata costituita e/o con soggettività giuridica, il sopralluogo può essere effettuato da uno degli operatori economici associati.

In caso di partecipazione in forma associata non ancora costituita e/o senza soggettività giuridica il sopralluogo può essere effettuato da uno degli operatori economici associati purché munito della delega dei restanti associati, o in alternativa singolarmente da ogni operatore economico associato..

In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, di consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, il sopralluogo può essere effettuato dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il sopralluogo può essere effettuato personalmente sul luogo dove debbono essere eseguiti i lavori dal legale rappresentante, amministratore, direttore tecnico o procuratore.

Il sopralluogo può essere effettuato anche da:

- (a) un dipendente a ciò specificatamente autorizzato con delega scritta corredata di copia del documento di identità del delegante,
- (b) da un altro soggetto munito di procura notarile speciale; il soggetto designato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La delega o la procura notarile speciale sono rilasciate:

- 1) dal capogruppo o capofila, in caso di partecipazione in forma associata costituita e/o con soggettività giuridica
- 2) da tutti gli operatori economici associati, in caso di partecipazione in forma associata non ancora costituita e/o senza soggettività giuridica
- 3) dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

8.6. Attestazioni SOA

Qualora tra i requisiti di qualificazione per l'esecuzione di prestazioni sia richiesto il possesso dell'attestazione SOA devono essere rispettate le seguenti prescrizioni.

I concorrenti devono allegare le attestazioni rilasciate da società organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzate ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, comprovanti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Le attestazioni devono essere in corso di validità, ovvero devono essere regolarmente aggiornate e rinnovate. Sono esclusi i concorrenti nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

Qualora nell'attestazione SOA non risulti il possesso della certificazione del sistema di qualità, con le date di emissione e scadenza, per la partecipazione alle gare in cui è richiesto un livello di classificazione dal III al VIII, i soggetti concorrenti devono produrre la certificazione del sistema di qualità.

Le attestazioni e le certificazioni possono essere allegate in originale o in copia autenticata, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8.7. Documentazione per i concorrenti in forma associata

Ai concorrenti che partecipano alla procedura in forma associata già costituita è richiesta la seguente documentazione in originale o in copia autentica, o copia conforme:

RTI

l'atto costitutivo del RTI, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cui deve risultare il conferimento del mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, anche processuale, al soggetto designato come mandatario e la procura al legale rappresentante del mandatario;

l'atto costitutivo del consorzio ordinario, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cui deve risultare il conferimento del mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, anche processuale, al soggetto designato come capogruppo e la procura al legale rappresentante del capogruppo;

l'atto costitutivo, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, dell'atto costitutivo e statuto del GEIE; la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi per quali imprese il GEIE concorre e le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici (quadro G);

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, il contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (quadro G);

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza **ma è priva di soggettività giuridica**, il contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il conferimento del mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, anche processuale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, al soggetto designato come mandatario e la procura al legale rappresentante del mandatario, e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (quadro G); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il mandato nel contratto di rete

non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del decreto stesso;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, il contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (quadro G) e il conferimento del mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, anche processuale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, al soggetto designato come mandatario e la procura al legale rappresentante del mandatario.

8.8. Documentazione per le imprese straniere

Le imprese straniere devono allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato all'art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del codice dei contratti.

La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata in lingua italiana. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del codice dei contratti.

I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia.

Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando o della spedizione della lettera di invito.

9. OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

9.1. Offerta tecnica

L'offerta tecnica riguarda tutti gli elementi di valutazione che possono essere oggetto di apprezzamento discrezionale da parte della commissione giudicatrice.

L'offerta deve essere compilata nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- (a) deve essere redatta in lingua italiana;
- (b) deve essere compilata secondo quanto indicato nel capitolato speciale d'oneri o nel progetto offerta;
- (c) deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato speciale d'oneri o nel progetto offerta, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del codice dei contratti;

(d) deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore economico.

L'offerta tecnica deve essere resa in formato elettronico (DVD o CD rom), suddividendo la documentazione, sulla base degli elementi previsti dal Progetto Offerta, in file formato .pdf firmati digitalmente. Unitamente deve essere fornita l'offerta in forma cartacea e la sottoscrizione ne attesta la sua conformità a quella prodotta in formato elettronico.

Il concorrente può individuare specificatamente le parti dell'offerta tecnica che in ragione di segreti tecnici e/o commerciali ritiene di non divulgare agli altri concorrenti. L'eventuale diniego deve essere comprovato e motivato.

La suddetta individuazione è necessaria a garantire, in caso di accesso agli atti, il rispetto delle tempistiche di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed è sottoposta alla valutazione della Stazione Appaltante. La mancata individuazione delle parti riservate comporta l'accesso sull'intera offerta tecnica.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

9.2. Offerta economica e matematica

L'offerta contiene tutti gli elementi di valutazione che riguardano il prezzo offerto e gli elementi di valutazione il cui punteggio è determinato applicando formule matematiche. Nessun dato che possa direttamente o indirettamente consentire la conoscenza dell'offerta economica deve essere inserito nell'offerta tecnica.

L'offerta deve essere incondizionata e deve essere compilata sulla base del modello Allegato C nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- (a) deve essere redatta in lingua italiana;
- (b) deve essere predisposta su carta bollata (solo per le imprese italiane);
- (c) deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore economico.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, comma 10, del codice dei contratti, nell'offerta economica devono essere espressi, a pena di esclusione:

- 1) i costi della manodopera relativi all'esecuzione del contratto oggetto della gara, che non dovranno risultare inferiori ai minimi retributivi previsti dalla normativa vigente;
- 2) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gli oneri che devono essere indicati sono diversi da quelli non soggetti a ribasso d'asta (oneri della sicurezza esterni, da interferenze), e dipendono dalla natura e dalle caratteristiche dell'operatore economico offerente e dell'attività propria dell'impresa.

La previsione di cui sopra non opera per le forniture senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale e gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice dei contratti.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

Il ribasso sull'importo a base di gara deve essere espresso in cifre e in lettere, con indicazione di tre decimali, salvo diverse previsioni contenute nel progetto offerta.

Se sono previsti altri elementi di offerta da dichiarare in percentuale, devono essere espressi in cifre e in lettere, con indicazione del numero di decimali indicati nel modello offerta e/o disciplinare di gara relativo alla compilazione del progetto offerta.

In ogni caso tutti i prezzi e/o i valori richiesti devono essere espressi in cifre e in lettere, al netto degli oneri fiscali se applicabili. In caso di discordanza prevale il dato espresso in lettere.

È ammessa l'offerta in aumento se prevista dal disciplinare di gara relativo alla compilazione del progetto offerta.

Le offerte devono essere formulate tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo, ivi compresa l'offerta tecnica presentata.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L'offerta deve essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la sigla.

Sul plico devono essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e alla procedura di gara (specificare l'oggetto e il numero identificativo reperibile nel bando o nella lettera di invito).

All'interno del plico devono essere inserite tre buste non trasparenti (tali da non rendere leggibile il loro contenuto), identificate dalle lettere A, B, e C, contenenti:

Busta A: domanda di ammissione e documentazione richiesta (garanzia a corredo dell'offerta, attestazione di versamento all'ANAC del contributo indicato nel bando o nella lettera di invito, PASSOE, verbale di sopralluogo, se richiesto, documentazione di qualificazione, se richiesta, ecc.);

Busta B: offerta tecnica, in formato cartaceo ed elettronico;

Busta C: offerta matematica ed economica, esclusivamente in formato cartaceo.

Le tre buste devono essere sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la sigla.

Sulle buste dovranno essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale), la dicitura riferita alla gara, reperibile nel bando o nella lettera di invito, l'indicazione della busta e del suo contenuto: Busta A "contiene domanda di ammissione e relativa documentazione", Busta B "contiene offerta tecnica", Busta C "contiene offerta economica".

Tutta la documentazione presentata da parte operatori economici riuniti o consorzi deve essere contenuta in un unico plico, contenente anche la busta dell'offerta economica.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

L'indicazione della denominazione del mittente, dell'oggetto e del numero identificativo della gara sul plico e sulle buste, è richiesta nell'interesse del concorrente al fine di evitare che la documentazione possa essere trattata come posta ordinaria ed aperta prima della seduta pubblica di gara. Pertanto l'omissione di dette diciture malleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per dispersione, manomissione e confusione della documentazione, oltre a determinare l'esclusione del candidato nei casi espressamente previsti.

Il plico deve pervenire alla Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 – 16122 Genova, entro il termine indicato nel bando o nella lettera di invito.

Il plico può essere:

- (a) inviato a mezzo raccomandata del servizio postale universale;
- (b) consegnato a mano all'Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Genova nelle giornate non festive, il lunedì ore 8:30 - 12:30, da martedì al giovedì ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri privati o agenzie di recapito o da un incaricato dell'operatore economico; in questo caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell'ora e della data di consegna.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte ed entro il termine indicato per la presentazione delle offerte pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. La stazione appaltante non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).

11. APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

11.1. Raggruppamento temporaneo

In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui degli articoli 83 e 86 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, devono essere posseduti secondo le modalità di cui all'articolo 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

11.2. Società d'ingegneria

La verifica delle capacità economiche e finanziarie e delle capacità tecniche e professionali delle società d'ingegneria si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'ANAC.

Le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Le società di ingegneria sono tenute agli adempimenti di cui agli artt. 3 e 6 del D.M. 2 dicembre 2013, n. 263.

11.3. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale attraverso i requisiti dei consorziati.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori di servizi di ingegneria ed architettura.

11.4. Subappalto

Negli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria il concorrente non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

11.5. Domanda di ammissione

Le società di professionisti, le società d'ingegneria e i consorzi stabili devono compilare la domanda di ammissione secondo il modello Allegato A/1.

I professionisti in forma singola o associata devono compilare la domanda di ammissione secondo il modello Allegato A/2.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria deve compilare la dichiarazione di cui al modello Allegato B/1.

In caso di partecipazione nelle forme previste dalla lett. c) dell'articolo 45, comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico per il quale il consorzio concorre deve compilare la dichiarazione di cui al modello Allegato B/2.

Per quanto riguarda la compilazione del Quadro C si rinvia a quanto precedentemente precisato.

12. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione (quadro A del modello proposto), l'indirizzo PEC o, nel caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni della stazione appaltante.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, fermo restando il rispetto dei termini eventualmente previsti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o di posta elettronica, nonché problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni sono recapitate al mandatario e si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

La comunicazione recapitata al concorrente in avvalimento si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori da lui indicati.

13. CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti relativi alla procedura devono essere formulate in forma scritta, esclusivamente in lingua italiana all'indirizzo PEC della stazione appaltante o tramite il servizio chiarimenti del sito <http://sua.cittametropolitana.genova.it/>. A tutela degli operatori economici non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I chiarimenti alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima tramite il servizio chiarimenti del sito sopra indicato.

14. OPERAZIONI DI GARA

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli operatori economici partecipanti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione e alla registrazione della presenza.

14.1. *Seduta pubblica di ammissione*

Nella prima seduta di gara il seggio di gara costituito da personale della Stazione Unica Appaltante a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante - cfr. Linee Guida

ANAC n.3/2016 procederà, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- (A) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, con esclusione di quelle non regolarmente presentate;
- (B) richiedere la produzione del PASSOE, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, e relativi allegati;
- (C) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- (D) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- (E) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice

Nei casi di cui alle lettere (B) e (C) la stazione appaltante fisserà il termine per gli adempimenti richiesti ai concorrenti interessati, che devono intendersi ammessi con riserva.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, garantisce la conservazione dei plichi presentati dai concorrenti detenendoli presso i propri uffici con modalità che ne garantiscono la non accessibilità a soggetti terzi.

Le offerte tecniche e quelle economiche presentate dai concorrenti ammessi, sono consegnate al Presidente della commissione giudicatrice, rispettivamente in occasione della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche e della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

La verifica è condotta, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

~~Nella prima seduta pubblica di gara si procederà a verificare la regolarità delle istanze e della relativa documentazione, con esclusione di quelle non regolarmente presentate.~~

~~La stazione appaltante, se necessario, procederà:~~

~~(A) A richiedere la produzione del PASSOE, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, e relativi allegati;~~

~~(B) Ad applicare quanto previsto dall'articolo 83, del codice dei contratti.~~

~~Nei casi di cui alle lettere (A) e (B) la stazione appaltante fisserà il termine per gli adempimenti richiesti ai concorrenti interessati, che devono intendersi ammessi con riserva.~~

14.2. Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14.3. Commissione giudicatrice

La valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice nominata dopo l'ammissione dei concorrenti.

Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo Nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici, di cui all'art. 78 del codice dei contratti, la commissione continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 216 co. 12 del codice dei contratti, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è composta da tre o cinque membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, scelti in base a pertinenti requisiti di professionalità e competenza, previa autodichiarazione di insussistenza di cause ostative o di incompatibilità, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La commissione giudicatrice, provvede a convocare, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante, le date delle sedute pubbliche per lo svolgimento della gara, che seguirà le seguenti fasi:

- (a) seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche e verifica della presenza dei documenti richiesti dal Progetto Offerta;
- (b) valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate;
- (c) seduta pubblica per la comunicazione della valutazione delle offerte tecniche, apertura delle offerte economiche e definizione dell'esito e della graduatoria sulla base della somma dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche; a parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio.

14.4. Valutazione delle offerte tecniche, economiche e matematiche

Successivamente all'apertura delle offerte tecniche, la commissione procede all'esame delle stesse, alla relativa valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Progetto Offerta.

In tutti i casi in cui è previsto dal Progetto Offerta, la commissione procede alla riparametrazione dei punteggi.

Qualora sia previsto il conseguimento da parte dei concorrenti di un punteggio minimo quale condizione necessaria per il superamento della fase di valutazione dell'offerta tecnica, la commissione individua l'operatore gli operatori che non hanno superato tale soglia di sbarramento e li comunica alla stazione appaltante che procede ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procede all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi *già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione*, attribuiti alle singole offerte tecniche e da atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica e matematica e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procede dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul[scegliere tra prezzo o offerta tecnica].

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria finale.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo (*idonei a identificare il contenuto dell'offerta economica*) in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14.5. Offerte anormalmente basse

Le offerte anormalmente basse saranno individuate utilizzando uno dei criteri previsti dall'articolo 97 del codice dei contratti.

In caso di offerte risultanti anormalmente basse, prima dell'aggiudicazione definitiva, la Stazione Unica Appaltante richiederà al soggetto miglior offerente le giustificazioni dell'offerta presentata per la valutazione della congruità della stessa.

La verifica di congruità sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la congruità delle offerte a prescindere dalla rilevazione degli indici di anomalia.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, le giustificazioni all'offerta, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

15. CAUSE DI ESCLUSIONE

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste per la partecipazione alle gare dal codice dei contratti e da altre disposizioni di legge vigenti, quali in particolare:

- (A) le offerte presentate da soggetto in stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della legislazione vigente;
- (B) la mancanza di uno o più dei requisiti generali di ammissione;

-
- (C) l'omessa dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti generali di ammissione mediante autocertificazione o presentazione della documentazione in corso di validità, in originale o in copia autenticata, comprovante il possesso del requisito;
 - (D) l'omessa dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti generali di ammissione mediante autocertificazione (cfr. Quadro C dei modelli allegati) o presentazione della documentazione in corso di validità, in originale o in copia autenticata, comprovante il possesso del requisito per tutti i soggetti, in carica o cessati, considerati rilevanti dalla normativa vigente (art. 80, comma 5, lett. m, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50);
 - (E) la mancanza di dichiarazioni necessarie a dimostrare di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
 - (F) la mancanza di uno o più dei requisiti di qualificazione previsti dal bando o dalla lettera di invito;
 - (G) l'omessa dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti di qualificazione previsti dal bando o dalla lettera di invito mediante autocertificazione o presentazione della documentazione idonea comprovante il possesso del requisito;
 - (H) l'omessa registrazione al sistema AVCPASS entro il termine indicato dalla stazione appaltante in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'articolo 6-bis del codice dei contratti (cfr. relazione allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione);
 - (I) la mancanza dell'attestazione di versamento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del contributo indicato nel bando o nella lettera di invito ovvero il versamento del contributo in misura inferiore a quella indicata nel bando o nella lettera di invito e/o con causale omessa o errata;
 - (J) la mancanza della garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria) ovvero la mancata osservanza di quanto previsto dall'articolo 93 del codice dei contratti;
 - (K) le offerte pervenute oltre il termine indicato nel bando o nella lettera di invito, a prescindere dalle cause del ritardo;
 - (L) le offerte presentate da operatori economici per i quali la stazione appaltante accerta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lett. m), del codice dei contratti, l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
 - (M) le offerte per persone da nominare, le offerte espresse in modo condizionato, nonché le offerte in aumento se non previsto dalla documentazione di gara;
 - (N) le offerte mancanti dell'indicazione dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti;
 - (O) la mancanza di una o più delle dichiarazioni precontrattuali della domanda di ammissione.

Costituiscono motivo di esclusione le seguenti fattispecie che configurano casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero casi di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte:

- (P) i plichi e le buste non presentati chiusi e sigillati sui lembi di chiusura;

- (Q) le domande di ammissione e le offerte presentate non in lingua italiana;
- (R) la domanda di ammissione non sottoscritta o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione;
- (S) le offerte non sottoscritte o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione, salvo che la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore sia già stato allegato alla domanda di ammissione;
- (T) la documentazione di accompagnamento dell'offerta e la documentazione di qualificazione non corredata della traduzione asseverata.

16. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del codice dei contratti.

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, l'amministrazione aggiudicatrice provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva è richiesta, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti per l'attività di progettazione dal bando di gara e dalla lettera di invito e autocertificati dal concorrente.

Si procede alla verifica circa il possesso dei requisiti generali da parte del soggetto risultato aggiudicatario.

Le verifiche sui requisiti generali e speciali di partecipazione sono condotte attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato previa effettuazione delle verifiche nei termini sopra indicati.

La stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dagli operatori economici partecipanti.

Il soggetto risultato aggiudicatario deve compilare e inoltrare l'autocertificazione relativa ai familiari conviventi a stretto giro di posta e con le modalità che verranno indicate dall'Ufficio Contratti della Città Metropolitana di Genova, per consentire l'effettuazione dei controlli previsti dal Codice delle leggi antimafia e dalla Convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante, sottoscritta il 18 luglio 2012 tra la Provincia di Genova e la Prefettura di Genova.

Qualora non sia possibile e/o opportuno effettuare le verifiche dei requisiti generali e dei requisiti di qualificazione prima dell'adozione dell'aggiudicazione definitiva, il provvedimento è subordinato a condizione risolutiva rispetto all'esito delle stesse. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'amministrazione aggiudicatrice e la stazione appaltante, ognuno per quanto di propria competenza, si riservano la facoltà di sospendere o di non effettuare la gara, ovvero, dopo l'effettuazione della stessa, di annullare la procedura o di non procedere alla stipulazione del contratto.

17. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Il soggetto aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in merito a:

- (1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- (2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
- (3) lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- (4) lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dall'ente paritetico;
- (5) la nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto.

Prima della stipula del contratto o dell'inizio dell'esecuzione della prestazione contrattuale, se precedente, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire, una garanzia fideiussoria secondo le modalità previste nella documentazione di gara e al versamento delle spese contrattuali prima della stipula del contratto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 Decreto Legislativo 6 settembre 2011, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20). In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

17.1. Costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio

Nel caso di raggruppamenti temporanei d'impresa, deve essere prodotto, in originale o in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo mediante atto pubblico; nell'atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo del contratto.

I consorzi devono presentare l'atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo del contratto.

È ammessa la modifica della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, sia in corso di gara che in fase di esecuzione, nei casi di cui ai commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter dell'articolo 48 del codice dei contratti.

È vietata l'associazione in partecipazione, salvo il caso di cui all'articolo 105, comma 20 del Codice dei contratti.

17.2. Società

Ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata devono presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:

- (a) la composizione societaria;
- (b) l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- (c) l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un associazione temporanea, i dati di cui al periodo precedente devono essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

Il soggetto aggiudicatario deve comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.

17.3. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica previsti per l'esecuzione dei lavori.

Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

17.4. Inadempienze

L'inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione, e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'amministrazione aggiudicatrice per la ritardata esecuzione, per l'eventuale peggiore offerta conseguita e, comunque, in relazione al maggior costo delle prestazioni rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

18. NORME FINALI

Gli atti definitivi della stazione appaltante e dell'amministrazione aggiudicatrice sono impugnabili ai sensi degli articoli 119 e 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni.

Il ricorso giurisdizionale deve essere depositato nella segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, reperibile sul sito web: <http://www.giustizia-amministrativa.it>.

L'irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti l'imposta di bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico dell'interessato.

Le presenti norme formano parte integrante e sostanziale del bando o della lettera di invito.